




Comune dell'Aquila

Settore Ambiente



LA DIRIGENTE


Visti i seguenti articoli del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria di seguito riportati:

Articolo 33

Cippi ed epigrafi

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e riportante un numero.
2. Nei campi comuni di inumazione è autorizzata l'istallazione, in sostituzione del cippo di cui all'art. 70 del D.P.R. 285/90, di un copritomba delle dimensioni, inderogabili, di cm. 160 x cm. 60 e di altezza non superiore a cm. 15 dal piano di campagna; per i campi in pendenza la misura si intende stabilita sul lato più corto; per l'istallazione del copri tomba e ammessa la sola riquadratura della tomba con materiali dello spessore di cm. 5 e delle dimensioni di lunghezza cm 160 e larghezza cm. 60;
3. Sul copritomba può essere istallato:
 - Una testata o una statua di altezza non superiore a cm. 60;
 - un portafiore: altezza massima cm. 30
 - una lampada: altezza massima cm. 20
 - un portafotografia di forma ovale o rettangolare delle dimensioni massime di cm. 11 x cm. 15 o, in alternativa, la lavorazione in graffito o bassorilievo della foto del defunto.
4. Per quanto riguarda il materiale e il carattere delle lettere costituenti la scritta del nome e del cognome del defunto, si dovrà far riferimento alle norme dettate per l'incisione delle lapidi.
5. Sulle lapidi poste a chiusura del loculi può essere collocato:
 - un portafiore della sporgenza massima cm. 14 da collocare all'angolo basso di sinistra guardando la lapide;
 - una lampada della sporgenza massima cm. 14 da collocare all'angolo basso di destra guardando la lapide;
 - in alternativa un monoblocco contenente la lampada e portafiore da collocare in basso della sporgenza massima di cm 14;
 - un portafotografia di forma ovale o rettangolare delle dimensioni massime di cm. 9 x 12, da collocare al centro in alto della lapide o, in alternativa, la lavorazione in graffito o bassorilievo della foto del defunto nelle predette dimensioni.
 - una croce (o immagine sacra) della lunghezza massima di cm. 20, larghezza massima cm. 12
- una pergamena in bronzo delle dimensioni massime di cm 10 x 15, da collocare sullo stesso allineamento della lampada votiva, qualora non sia stato istallato il monoblocco.
6. Sulla lapide potrà essere posto in opera solamente il nome e cognome della salma. Per le donne coniugate possono essere scritte oltre al nome, anche il cognome da nubile e quello da coniugata. Dette generalità debbono possibilmente essere poste in essere su un'unica riga; solo quando si tratta di cognomi lunghi, può essere scritto su due righe. Il cognome del defunto può essere preceduto dal titolo accademico, onorifico, di grado e di studio oppure sviluppato, in questo caso per esteso e non abbreviato, sul secondo rigo.
7. Le lettere costituenti la scritta del nome e cognome dovranno essere applicate o incise sul marmo ed avere: per le lettere un'altezza non superiore a mm. 40, per i numeri un'altezza di mm. 25. Qualora si applicassero lettere in corsivo, le dimensioni delle iniziali maiuscole non potranno superare un'altezza di mm 55 mentre l'altezza delle lettere minuscole e dei corrispondenti numeri non potrà essere superiore a mm 35. Pure applicate sul marmo dovranno essere la data di nascita e di morte del defunto. Dette date, lettera N o * (nascita) e quella M o + (morte), dovranno essere formate di cifre e lettere dell'altezza e del carattere di cui sopra, ravvicinata al massimo. In alternativa può essere posta in opera una targa in bronzo presso fuso riportanti tutte le scritte di cui sopra.
8. Il concessionario o l'artigiano da questi incaricato potrà ritirare le lapidi da ornamentale solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione da parte del Dirigente del Servizio Cimiteriale, e previ accordi per il ritiro con il Responsabile del Servizio di Custodia, mentre la ricollocazione delle lapidi potrà avvenire solo dopo la verifica di conformità da parte del Responsabile del Servizio di Custodia.
9. Prima dell'istallazione dei manufatti da collocare sulle fosse comuni di inumazione, dovrà essere presentato al Dirigente del Servizio Cimiteriale un disegno con l'indicazione delle principali dimensioni e del materiale impiegato, sul quale se conforme alle norme dettate dal presente regolamento verrà apposto il visto di conformità.





Comune dell'Aquila

10. Non è possibile apporre nelle fosse di inumazione o sulle lapidi poste ad ornamento altra suppellettile diverse da quelle autorizzate dal competente ufficio cimiteriale.

11. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale sono state collocate; verrà altresì tolto d'ufficio quanto apposto in violazione delle disposizioni del presente Regolamento con rivalsa delle spese, senza preventivo avviso e senza alcun pregiudizio per l'Amministrazione comunale.

12. Il Dirigente del Servizio Cimiteriale disporrà la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano diventati indecorosi.

13. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 11 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicizzati a mezzo di avviso pubblico per un mese o periodo superiore, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Articolo 80

Accesso al cimitero per l'esecuzione di lavori

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, e manutenzioni straordinarie in genere da eseguirsi su manufatti privati, che non siano riservate al Comune, gli interessati devono valersi dell'opera di privati imprenditori. A tale scopo, i concessionari dovranno munirsi di specifico Provvedimento Abilitativo, da richiedere agli Uffici Comunali preposti, che darà titolo all'accesso del Cimitero per l'esecuzione delle dette opere.

2. Per l'esecuzione di semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere su manufatti privati di recente origine dovrà essere richiesta l'autorizzazione del responsabile del Servizio Cimiteriale. Sui manufatti privati di rilevanza storico-artistica dovrà essere richiesto il parere preventivo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Aquila e successivamente l'autorizzazione del responsabile del Servizio Cimiteriale, allegando il sopra indicato parere.

4. Il personale delle imprese, o comunque quello ammesso a eseguire i lavori all'interno dei cimiteri, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Articolo 85

Orario dei lavori

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile del Servizio Cimiteriale.

2. Fatti salvi in ogni caso i giorni di chiusura settimanale dei cimiteri, è vietato lavorare nei giorni festivi, salvo eccezionali esigenze tecniche e dietro autorizzazione del suddetto responsabile. Alle ore 13,00 dei giorni prefestivi dovrà cessare qualsiasi attività e i cantieri dovranno essere riordinati. I lavori potranno riprendere solo il giorno successivo a quello festivo.

AVVISA

Che a far data dal 01/07/2014 tutti i lavori per l'installazione dei cippi e delle epigrafi nei Cimiteri Cittadini, nonché i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio Servizi Cimiteriali con sede in Via Aldo Moro,30 e dovranno essere rispettate le norme in materia di orari e di accesso nei Cimiteri per l'esecuzione dei lavori.

L'Aquila, 25/06/2014

DDR/ddr



LA DIRIGENTE
Avv.to Paola Giuliani
Giuliani